

Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all'emergenza pandemica

Con il [messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021](#), l'INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

- la **CIGO** potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, **per un totale complessivo di 25 settimane**. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;
- la **CIGD** e l'**ASO** potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di **28 settimane** nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, **per un totale complessivo di 40 settimane**.

Quanto ai **destinatari** delle nuove misure, l'Istituto evidenzia che: i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai **datori di lavoro** che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza; i nuovi trattamenti trovano applicazione ai **lavoratori** in forza al 23 marzo 2021.

Il Decreto Sostegni prevede anche l'accesso alla **CISOA** per una durata massima di **120 giorni**, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi **aggiuntivo** rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L'INPS comunica che le **istanze di accesso** ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, **a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021**.

Da ultimo, il documento fornisce indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del **settore aereo e aeroportuale**. Al riguardo, l'Istituto precisa che, ai sensi del Decreto Sostegni, potranno essere integrati i **trattamenti di integrazione salariale in deroga** richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Fonte: MinLavoro – <http://www.lavoro.gov.it/>